



# COMUNE DI SOLAGNA

Provincia di Vicenza

c.a.p. 36020 - via 4 Novembre, 43 - tel. 0424/816003 0424/816148 - fax 0424/558045  
E Mail ufficiotecnico@comune.solagna .vi.it - partita I.V.A. 00459400248

Prot. n. 2052  
Solagna, 25 marzo 2009  
Ordinanza n. 9  
Albo Pretorio n. 111

## **ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE per interdizione accesso ad area pericolosa**

**Premesso che**, su segnalazione della locale stazione dei Carabinieri questo Ente ha appreso del ritrovamento di alcuni ordigni bellici, presumibilmente proiettili d'artiglieria, localizzati all'interno di una risorgiva denominata "Fontanazzo Nord" nell'area ricompresa tra la linea ferroviaria Bassano del Grappa – Trento e via Fontanazzi, in prossimità del confine con il Comune di San Nazario.

### **IL SINDACO**

**Visto** l'art. 54 comma 1 e 2 del D.Lvo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico degli Enti Locali" a norma del quale il Sindaco, in qualità di Ufficiale di Governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, i provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare i gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

**Vista** l'annotazione di polizia giudiziaria in atti ns. prot. n. 1978 del 24 marzo 2009.

**Dato atto che** il sopralluogo effettuato dal Gruppo Sommozzatori dei Vigili del Fuoco in data 24 marzo 2009 ha evidenziato l'esistenza nel citato invaso, alla profondità di circa 20 metri, di n. 1 proiettile d'artiglieria italiana da 100 mm, n. 3 proiettili d'artiglieria italiana da 75 mm, n. 1 proiettile d'artiglieria italiana da 65 mm, n. 3 proiettili d'artiglieria italiana da 75 mm tipo shrapnel, tutti potenzialmente pericolosi.

**Vista** la nota prefettizia del 25 marzo 2009, in atti ns. prot. n. 2045 del 25 marzo 2009.

**Ritenuto** necessario, per motivi di pubblica sicurezza interdire l'accesso all'area del fontanazzo nelle premesse indicato ed al sito ipogeo vietando qualsiasi tipo d'immersione nello stesso fino alla sua completa bonifica dagli ordigni bellici.

### **ORDINA**

l'interdizione all'accesso e all'immersione nel sito ipogeo (risorgiva) denominato "Fontanazzo Nord" localizzato nell'area ricompresa tra la linea ferroviaria Bassano del Grappa – Trento e via Fontanazzi, in prossimità del confine con il Comune di San Nazario.

### **AVVERTE**

che l'inosservanza dei dispositivi della presente ordinanza comporterà la denuncia dei trasgressori all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;

che avverso la presente provvedimento è ammesso il ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio, avanti al TAR Veneto, oppure, in via alternativa e per i soli motivi di legittimità, entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Il Sindaco  
Gian Andrea Bellò